

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 7

Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti.

2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc., realizzati in aderenza agli edifici esistenti.

3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

Art. 2

Concessioni in deroga

1. La domanda per il rilascio della concessione edilizia deve essere corredata da:

- a) una certificazione medica rilasciata dall'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;
- b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
- c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

2. All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'articolo 1, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

Galan

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Concessioni in deroga

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 aprile 2003, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 ottobre 2002, dove ha acquisito il n. 310 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Canella, Dalle Fratte e Michieletto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione

consiliare in data 25 ottobre 2002;

- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 gennaio 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Bruno Canel-la, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 marzo 2003, n. 2797.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

per "barriere architettoniche" si intendono tutti quegli impedimenti fisici, quali scalini, porte, ponti, rialzi, ecc., che limitano la libertà di movimento alle persone disabili, portatrici di handicap, ai bambini, agli anziani e alle persone deboli ed ammalate.

Le barriere architettoniche rappresentano, dunque, un problema da affrontare e risolvere sul piano culturale, politico e della solidarietà.

Ancor oggi nonostante il nostro Paese sia dotato, a differenza di altri in Europa, di una normativa in materia che si può considerare avanzata, le limitate risorse a disposizione delle istituzioni locali, comportano che spesso queste disposizioni di legge restino inapplicate.

Con la proposta di legge oggi all'attenzione del Consiglio si intende dare una risposta alle sempre più numerose richieste di quelle famiglie che devono far fronte ai bisogni di propri familiari, portatori di gravi handicap, che risiedono nella stessa casa; in particolare, per molte di queste è necessario, in via prioritaria, ampliare gli spazi residenziali esistenti che non consentono di soddisfare le esigenze abitative del disabile.

A tal fine la proposta di legge rende possibile realizzare, in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, ampliamenti di volumetria massima di 120 mc.

Tutto ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di beni ambientali e culturali, di distanze, di confini e di eventuali vincoli igienico-sanitari di inedificabilità.

Per la realizzazione delle predette volumetrie in deroga, la proposta di legge prevede che la domanda di concessione in deroga sia accompagnata da una certificazione che attesti il possesso dell'handicap grave, da una specifica relazione che dimostri l'impossibilità di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza nonché da una scheda progettuale del nuovo volume.

All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle volumetrie realizzate ai sensi della nuova normativa, sarà istituito, a cura del concessionario, un vincolo di durata decennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Il progetto di legge è stato licenziato dalla Seconda Commissione Consiliare all'unanimità.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 reca disposizioni in materia di: "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765."

Nota all'articolo 2:

- Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è il seguente: "3. Soggetti aventi diritto.

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali."

4. Struttura di riferimento

Direzione urbanistica e beni ambientali